

26014/08



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	R.G.N. 21482/2007
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO	- Presidente di Sezione -	
Dott. FRANCESCO FELICETTI	- Consigliere -	Cron. 26014
Dott. RENATO RORDORF	- Consigliere -	
Dott. ALDO DE MATTEIS	- Rel. Consigliere -	Rep. 4073
Dott. ALFONSO AMATUCCI	- Consigliere -	
Dott. EMILIO MALPICA	- Consigliere -	Ud. 07/10/2008
Dott. FILIPPO CURCURUTO	- Consigliere -	
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO	- Consigliere -	PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19518-2007 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

**- ricorrenti -**

**contro**

GABRIELLA MARIA ASSUNTA VALENTE, POSTE ITALIANE S.P.A.;

**- intimati -**

sul ricorso 21145-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE

Oggetto

- Giurisdizione -  
ricorso ex art. 360  
n. 1 c.p.c. - quesito  
di diritto -  
necessità -

R.G.N. 19518/2007

R.G.N. 21145/2007

R.G.N. 21482/2007

Ud. 07/10/2008

PU

ENTRATE;

*- intimati -*

sul ricorso 21482-2007 proposto da:

GABRIELLA MARIA ASSUNTA VALENTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAVINIO 31, presso lo studio dell'avvocato DI SALVO EZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNATTASIO MAURIZIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

*- controricorrente e ricorrente incidentale -  
contro*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, POSTE ITALIANE S.P.A.;

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 470/2006 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2008 dal Consigliere Dott. ALDO DE MATTEIS;

udito l'Avvocato Antonio TODARO per delega dell'avvocato Giuseppe Sigillò Massara;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso principale; rinvio per il resto ad una Sezione semplice.

### Svolgimento del processo

La signora Valente Gabriella Maria Assunta, dipendente dell'ente poste italiane con la qualifica di operativo di gestione, è stata trasferita su domanda, nel corso dell'anno 2000, nei ruoli del Ministero delle finanze presso l'agenzia delle entrate di Isernia ed inquadrata nel profilo professionale di coadiutore della quarta qualifica funzionale.

Il Tribunale di Isernia ha accolto la sua domanda di essere inquadrata nella sesta qualifica funzionale dalla data del 1 febbraio 2001.

La Corte di appello di Campobasso, con sentenza 22 dicembre 2006/9 febbraio 2007 n. 472/2006, in parziale accoglimento dell'appello del Ministero, ha dichiarato che la Valente ha diritto all'inquadramento nella ex quinta qualifica funzionale; ha compensato le spese del grado. 9/24

Il giudice di appello:

1. ha affermato la propria giurisdizione in quanto il trasferimento, con attribuzione dell' inquadramento definitivo oggetto di contestazione della Valente, è avvenuto nel febbraio 2000, dopo il discrimine temporale del 30 giugno 1998;

2. ha dichiarato la legittimazione passiva delle Poste italiane S.p.A., chiamata in giudizio *iussu iudicis* in primo grado;

sottoscrizione da parte della Valente comporta l'accettazione dell'inquadramento;

3.2.tale verbale costituisce attuazione del decreto ministeriale del 5 luglio 2000 n. 31010, che aveva stabilito la posizione di inquadramento, decreto che andava impugnato nel termine decadenziale;

3.3.la procedura di mobilità volontaria del personale ha natura concorsuale, o para concorsuale, anche nel sistema privatizzato, sicché non è possibile l'inquadramento in posizioni diverse da quelle indicate dall'amministrazione ricevente.

A tale terzo motivo di ricorso, intitolato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), ma che sviluppa ~~anche~~ censure in diritto, come dagli argomenti sopra riportati, non corrisponde un quesito di diritto formulato in modo appropriato. Infatti la amministrazione ricorrente formula un unico quesito di diritto, onnicomprensivo, prolisso e contorto, che non focalizza la questione di diritto essenziale per la decisione, e cioè che la mobilità ex DPCM n. 325/1988 realizza una procedura concorsuale (Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2000 n. 4148) per la copertura dei posti con le qualifiche per cui vi è esubero nella amministrazione di destinazione.

ASU

3. ha basato la decisione di merito sui seguenti argomenti:

-l'equiparazione deve essere fatta in concreto, comparando la professionalità prima e dopo il trasferimento, perché, nell'ambito del movimento di trasferimento al Ministero delle finanze del personale dipendente dalle Poste italiane S.p.A., non è stata prevista una precisa tabella di equiparazione tra posizione lavorativa rivestita in Poste italiane e quella di inquadramento nell'amministrazione statale finanziaria (come invece il decreto ministeriale 10 luglio 1997 ha previsto per il trasferimento del medesimo personale al Ministero delle poste e telecomunicazioni);

-adottando tale criterio, la qualifica della Valente in Poste italiane al momento del trasferimento era quella di operativo di gestione aria seconda (area operativa); a tale professionalità corrisponde nell'amministrazione statale la quinta qualifica funzionale;

-peraltro, adottando il criterio della analogia, è significativo che l'operatore di esercizio sia stato inquadrato, alla stregua della tabella annessa al decreto ministeriale 10 luglio 1997 citato, proprio nella quinta qualifica funzionale;

-non è ostativa a tale conclusione la circostanza che presso il Ministero delle finanze vi era disponibilità di posti solo di quarta qualifica funzionale, perché tra il

Argu

personale trasferito non tutti hanno avuto inquadramento in quarta qualifica e perché la Valente, in sede di domanda di trasferimento, aveva chiesto di essere inquadrata nella quinta qualifica funzionale come operatore tributario; a fronte di tale istanza la Valente non è stata esclusa dalla procedura di mobilità volontaria *de qua*.

-neppure è ostativa la sottoscrizione del verbale di immissione in possesso presso il Ministero delle finanze, in cui era indicata l'attribuzione della quarta qualifica funzionale, per una duplice ragione: tale verbale non costituisce un contratto tra la pubblica amministrazione e la lavoratrice; tale sottoscrizione non comporta acquiescenza.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Valente e la S.p.A. Poste italiane si sono costituite resistendo; hanno proposto ricorso incidentale, la Valente per il riconoscimento della sesta qualifica, le Poste italiane per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva. Entrambe hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

#### Motivi della decisione

Il ricorso principale e quelli incidentali devono essere dichiarati inammissibili per mancanza o impropria formulazione del quesito di diritto, richiesto dall'art.

366 bis c.p.c., introdotto dall'art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Infatti:

1. per il primo motivo, con cui il Ministero delle finanze censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la propria giurisdizione (perché trattasi di procedura di mobilità adottata il 10 luglio 1997, pur se l'immissione nelle funzioni risulti perfezionata dopo il 30 giugno 1998), manca la formulazione del quesito di diritto, che, per testuale previsione dell'art. 366 bis, è richiesto anche per i ricorsi ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 1 c.p.c., e cioè per motivi attinenti alla giurisdizione (Cass. Sez. un. 26 marzo 2007 n. 7258).  
Tale necessità è esclusa solo per il regolamento preventivo di giurisdizione, non avente natura impugnatoria (Cass. Sez. un. 22 ottobre 2007 n. 22059).

2. per lo stesso motivo (mancata formulazione del quesito di diritto) è inammissibile il secondo motivo, con cui l'amministrazione resistente assume il proprio difetto di legittimazione passiva, in favore dell'agenzia delle entrate.

3. con il terzo motivo l'amministrazione censura la decisione di merito sotto vari profili:

3.1. in primo luogo afferma che il verbale di immissione nel possesso ha natura contrattuale e pertanto la sua

2/24

sottoscrizione da parte della Valente comporta l'accettazione dell'inquadramento;

3.2.tale verbale costituisce attuazione del decreto ministeriale del 5 luglio 2000 n. 31010, che aveva stabilito la posizione di inquadramento, decreto che andava impugnato nel termine decadenziale;

3.3.la procedura di mobilità volontaria del personale ha natura concorsuale, o para concorsuale, anche nel sistema privatizzato, sicché non è possibile l'inquadramento in posizioni diverse da quelle indicate dall'amministrazione ricevente.

A tale terzo motivo di ricorso, intitolato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), ma che sviluppa censure in diritto, come dagli argomenti sopra riportati, non corrisponde un quesito di diritto formulato in modo appropriato. Infatti la amministrazione ricorrente formula un unico quesito di diritto, onnicomprensivo, prolisso e contorto, che non focalizza la questione di diritto essenziale per la decisione, e cioè che la mobilità ex DPCM n. 325/1988 realizza una procedura concorsuale (Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2000 n. 4148) per la copertura dei posti con le qualifiche per cui vi è esubero nella amministrazione di destinazione.

*Handwritten mark*

4. per quanto riguarda il ricorso incidentale della Valente, non è affetta da violazione dell'art. 112 c.p.c. la decisione che attribuisca al ricorrente un bene inferiore (livello V) rispetto a quello richiesto (livello VI) (Cass. 1 settembre 2004 n. 17561, Cass. 9 giugno 2000 n. 7931, specifiche in tema di qualifica); per quanto riguarda la pretesa di VI livello, il relativo quesito si risolve nella petizione dello stesso.

5. E' infine inammissibile il ricorso incidentale della s.p.a. Poste Italiane per inappropriato quesito di diritto. L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.

p.q.m.

riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7 ottobre 2008.

Il Presidente *M. C. De Luca*

Il Consigliere Estensore *Aldo De Marco*

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

*[Signature]*

Depositata in Cancelleria



oggi, ... 3.0 OTT 2008  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

*[Signature]*

Pi-mobilità-qualifica ad quem-prevalenza-Valente

RG 19518-21145-21482/07